[](http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=ChkvAdLyxSkzwM&tbnid=XbZaiUl6n6XQ4M:&ved=&url=http://premiosciacca.it/?attachment_id=2320&ei=6nfRUazLHMHSOfjTgdgK&psig=AFQjCNEhCzJ2uxmgHDPZ5NLz_tmyjGlYwg&ust=1372768618509522)

Gruppo Fratelli D’Italia

SUB EMENDAMENTO ALL’EMENDAMENTO DISTRIBUZIONE D06

All’art. 26 *Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto è aggiunta il seguente comma:*

2. Gli insediamenti storici puntuali sono costituiti da strutture edilizie comprensive di edifici e spazi inedificati, nonché da infrastrutture territoriali che testimoniano fasi dei particolari processi di antropizzazione del territorio. Essi sono ubicati anche al di fuori delle strutture urbane e costituiscono poli riconoscibili dell’organizzazione storica del territorio. Per una maggior tutela dei tessuti storici ed un controllo più severo degli interventi che su di esso si possono effettuare, è necessario il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004 per singolo intervento, compresi quelli soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui all’All. B del DPR 31/2017. Inoltre, in assenza di un Piano di Recupero o di un Piano Particolareggiato del centro storico, anche per gli interventi ricadenti nell’All. A e all’art. 4 del citato Decreto si rende necessaria l’autorizzazione paesaggistica.

Relazione

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Il P.T.P.R. perimetra gli insediamenti urbani storici come “Aree tipizzate” ai sensi dell’art. 134, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004 (Tav. B), classificandoli come centri e nuclei storici nel sistema del Paesaggio Insediativi (Tav. A) cioè tra quei Beni paesaggistici “scoperti” in sede di redazione dello strumento pianificatorio, che vengono assoggettati a vincoli paesaggistici dal piano stesso.

Si reputa opportuno evidenziare che il D.Lgs. 63/2008 ha stralciato il termine tipizzato dall’art.135 ed ha incluso, invece, all’art.136 i “centri storici” ed i “Nuclei storici” tra le aree dichiarate di notevole interesse pubblico che per essere tali debbono soggiacere alle procedure previste dai successivi artt.137-141.

I Centri Storici racchiudono una molteplicità di valori, da quelli monumentali ed artistici, storici, socio-ambientali, oltre che la valenza urbanistica, che ne fanno oggetto di tutela in un’ottica di gestione ottimale del territorio.

Bisogna conciliare due diversi interessi, la conservazione delle memorie antiche con la trasformazione del territorio, che segue l’evolversi della società.

Tra l’altro va subito detto che la questione dei centri storici, già prevista dalla L. 1497/39, che li includeva tra le bellezze di insieme, era già stata trattata anche sotto il profilo urbanistico, non dimenticando le caratteristiche che fanno di essi anche dei beni culturali.

Già la L.765/67, così detta “Legge Ponte” all’art. 17 (art. 41 quinquies, c.5 della L.1150/42 - peraltro abrogato dall’art. 136 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380), inseriva in qualche modo il centro storico nell’ambito della pianificazione urbanistica generale, sottoforma di *“agglomerato urbano che riveste carattere storico e artistico o di particolare pregio ambientale”*.

Il successivo D.M. 1444/68 tra le varie “Zone territoriali omogenee” distingue la tanto dibattuta zona A riprendendo la suddetta definizione ampliandola alle “aree circostanti” al centro storico.

In effetti il centro storico non è mai stato definito in maniera precisa in nessuna norma giuridica per cui risulta complesso individuarlo precisamente e sottoporlo a tutela.

La Circolare del Ministero LL.PP. del 28/10/67, n° 3210, al paragrafo 7 ha tentato una prima definizione di centro storico, pur se a titolo esclusivamente orientativo:

“si considerano centro storico:

1. le strutture urbane in cui la maggioranza degli isolati contengono edifici costruiti in epoca anteriore al 1860 anche in assenza di monumenti o di edifici di particolare valore artistico;
2. le strutture urbane racchiuse da antiche mura in tutto o in parte conservate, ivi comprese le eventuali propaggini esterne che rientrino nella definizione di cui sopra (p.to a);
3. le strutture urbane realizzate anche dopo il 1860, che nel loro complesso costituiscono documenti di un costume edilizio altamente qualificato”.

La legge urbanistica del Lazio (L.38/99 art. 60, Definizione degli insediamenti urbani storici aggregati e degli insediamenti storici puntuali) tenta di dare una definizione di centro storico; dopo aver tracciato le finalità degli interventi sui centri antichi (art. 59), prescrive che:

Sono centri storici gli organismi urbani di antica formazione che hanno dato origine alle città contemporanee. Essi si individuano come strutture urbane che hanno mantenuto la riconoscibilità delle tradizioni, dei processi e delle regole che hanno presieduto alla loro formazione e sono costituiti da patrimonio edilizio, rete viaria e spazi inedificati. La loro perimetrazione, in assenza di documentazione cartografica antecedente, si basa sulle configurazioni planimetriche illustrate nelle planimetrie catastali redatte dopo l’avvento dello stato unitario. L’eventuale sostituzione di parti, anche cospicue, dell’edilizia storica non influisce sui criteri indicati per eseguire la perimetrazione.

Tale norma non fa cenno a criteri cronologici, ma a parametri distintivi fondati su una visione più moderna dei centri storici, in un costante processo di adeguamento del territorio alle esigenze e agli interessi dell’uomo.

Comunque, il concetto giuridico di centro storico è ancora oggi indeterminato, tanto che, nel momento in cui questo è preso in considerazione dalla disciplina urbanistica e quindi non appena quest’ultima sembra trasferire l’oggetto della materia dalla tutela di tipo culturale ad una tutela di tipo urbanistico così come “zona omogenea”, il centro storico viene invece definito come bene culturale.

Il P.T.P.R., infine, definisce all’art. 23 (già art. 29 delle NTA adottate nel 2007)i centri storici come “Paesaggio dei centri e nuclei storici” ovvero:

1 Il paesaggio (…) costituito dagli insediamenti urbani storici comprendendovi sia gli organismi urbani di antica formazione ed i centri che hanno dato origine alle città contemporanee sia le città di fondazione e i centri realizzati nel XX secolo le città di fondazione e i centri realizzati nel XX secolo e dalla relativa fascia di rispetto.

2. Sono definiti insediamenti urbani storici le strutture urbane che hanno mantenuto la riconoscibilità delle tradizioni, dei processi e delle regole che hanno presieduto alla loro formazione, sono costituiti dal patrimonio edilizio, dalla rete viaria, dagli spazi inedificati, dalle ville, i parchi e i giardini storici periurbani nonché da infrastrutture territoriali.

3. La relativa perimetrazione, come accertata ed adeguata negli elaborati di piano approvati, è stata effettuata attraverso il riconoscimento sulla CTR delle configurazioni illustrate nelle planimetrie storiche del Catasto Gregoriano redatte antecedentemente, Catasto Gregoriano, e immediatamente dopo l’avvento dello stato unitario, della cartografia IGM 1:25.000 levata 1873/ 83. L’eventuale sostituzione di part i, anche cospicue, dell’edilizia storica non influisce sui criteri utilizzati per eseguire

la perimetrazione; i Comuni nella fase di pubblicazione del PTPR segnalano, con documentati atti e motivazioni, le part i della perimetrazione in eccesso o in difetto, indicando ove ritenuto utile ai fini della salvaguardia del bene paesaggistico anche la modifica della fascia di rispetto.

4. Per gli insediamenti urbani storici organismi urbani di antica o storica formazione è determinata individuata una fascia di rispetto, intesa a garantirne la conservazione e la percezione. La fascia di rispetto è stata determinata individuata a partire dalla perimetrazione accertata come indicato nel precedente comma 3, per una profondità fascia di rispetto di 150 metri”.

Tutto ciò premesso e considerato va evidenziato che gli interventi sul patrimonio storico, siano essi di natura pianificatoria (ovvero attraverso i Piani di Recupero ai sensi della L. 457/1978; o i Piani Particolareggiati ai sensi della L. 1150/42), che di natura edilizia (ovvero attraverso le disposizione del DPR 380/2001) sono inderogabilmente soggette a preventive autorizzazione da parte degli enti preposti alla tutela del vincolo.

Attenendoci, allora, ai centri storici così come individuati e classificati dal PTPR, corre l’obbligo ricordare che la tutela dei beni e delle aree vincolate per legge, ovvero il rispetto di questi, è garantito attraverso il Parere Paesaggistico che la Regione Lazio, di concerto con la Soprintendenza, rilascia ai sensi dell’art. 16 della L. 1150/1942. Inoltre, preliminarmente al rilascio dei titoli abilitativi sia per le opere pubbliche sia per le opere edilizie, deve essere richiesta l’autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004 s.m.i.

Tali norme di tutela, come sopra riportate, fanno riferimento a leggi nazionali e, per cui, le Norme del PTPR non possono fare altro che “muoversi” all’interno del solco da queste tracciato.

F.to Fabrizio Ghera